



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n. 48/CSAT del 23 Marzo 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 20 Marzo 2023  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Scutiero; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.**

**Reclamo della società REAL CASAMALE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023.**

**Gara – Real Casamale / Virtus San Paolo Belsito del 18.02.2023 – Campionato 2° Categoria.**

La società Asd Real Casamale proponeva ritualmente reclamo avverso alcuni provvedimenti disciplinari adottati dal Gst nei confronti di propri tesserati riportati nella delibera pubblicata sul C.U. n.115 del 23/02/2023. In particolare, la società Asd Real Casamale reclamava avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 22/02/2024 inflitta nei confronti dei calciatori sigg.ri Piccolo Luigi, Allocca Mariano, Donnarumma Luigi nonché nei confronti del dirigente accompagnatore, sig. Secondulfo Pasquale. Deduceva la reclamante che il Gst riportava in delibera, con particolare riferimento ai tesserati squalificati, fatti in aperta contraddizione con quanto invece riportato dal DDG nel referto travisando così i fatti e in particolare in relazione alla posizione del calciatore Piccolo Luigi, la reclamante evidenziava che lo stesso, nel rivestire la carica di capitano per effetto della precedente espulsione del titolare dell'inizio della gara della carica di capitano, rispondeva di atti violenti commessi dai compagni di squadra non identificati. Il DDG, nel proprio referto, rilevava di aver subito un calcio al polpaccio destro da un calciatore non identificato senza individuare nemmeno a quale squadra appartenesse. Di qui la richiesta di annullamento della sanzione per eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria nonché per violazione ex art.35 CGS. In relazione, poi, alla posizione ed alle sanzioni adottate nei confronti dei sigg.ri Allocca Mariano, Donnarumma Luigi e Secondulfo Pasquale, la società reclamante evidenziava che ragioni di equità avrebbero dovuto imporre di tenere conto della obiettiva natura afflittiva della misura disciplinare prevista dall'ordinamento sportivo dal momento che la sanzione avrebbe potuto comportare delle conseguenze che andrebbero ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale di tesserati che, tra l'altro, non si sarebbero mai resi autori in precedenza di comportamenti gravi. Concludeva la società reclamante per l'annullamento delle sanzioni disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati; in via subordinati chiedeva, la riduzione della squalifica in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti per come verificatisi. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, infatti, i fatti per come verificatisi risultano descritti dal DDG con puntualità e precisione. Nell'esaminare il supplemento di rapporto, allegato al referto e redatto dal DDG, viene evidenziato, infatti che al 46° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale e nel mentre l'arbitro si apprestava a notificare procedimenti disciplinari, veniva accerchiato da quasi tutti i componenti della società reclamante per cui appare certo che il calcio al polpaccio era stato sferrato da un tesserato della società Asd Real Casamale. Di qui la responsabilità del calciatore Piccolo Luigi che al momento rivestiva la carica di capitano. In merito, infine, alla posizione degli altri tesserati. Il DDG nel supplemento descrive in modo puntuale quanto commesso degli stessi e la sanzione disciplinare adottata appare equo e congrua. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma le decisioni assunte dal Gst e pubblicate sul C.U.n.115 del 23/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 20.03.2023

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Scutiero; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.**

**Reclamo della società G.B. CAPRESE in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023.**

**Gara – Pellegrini / G.B. Caprese del 18.02.2023 – Campionato 2° Categoria.**

La G.B. Caprese proponeva ritualmente reclamo avverso alcuni provvedimenti disciplinari adottati dal Gst nei confronti di alcuni tesserati riportati nella delibera pubblicata sul C.U. n.115 del 23/02/2023. In particolare la G.B. Caprese proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per i tesserati Lucchesi Massimo (Allenatore, 7 giornate) e Anastasio Stefano (dirigente, inibizione fino al 24/05/2023). Per quanto concerne la squalifica del Lucchesi massimo eccepiva che le refertate lesioni, come rilevabile dal DDG, al Picciau Ugo non potevano essere attribuite al Lucchesi il quale non sarebbe mai entrato in contatto con i calciatori della squadra avversaria. Per quanto concerne l'inibizione del dirigente Anastasio Stefano eccepiva la diversità di trattamento rispetto al comportamento di un calciatore della squadra avversaria che, per il medesimo comportamento, aveva patito inibizione di lieve entità. Concludeva quindi per una riduzione delle sanzioni. La CSAT letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo, ritiene l'impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Dalla lettura del referto di gara non si rileva effettivamente nesso causale tra le lesioni patite dal Picciau Ugo e la condotta del Lucchesi Massimo il quale, al contempo, viene descritto in referto ed identificato per proteste nei confronti della squadra di casa ed invasione di campo unitamente al Lucchesi Massimo; i predetti comportamenti, pertanto, rappresentano la genesi della successiva rissa. Circostanza acclarata e scolpita nel referto del DDG e, pertanto, la protesta nei confronti della squadra di casa, l'invasione del terreno di gioco e la successiva rissa. Di qui la pacifica responsabilità degli odierni reclamanti per i quali effettivamente la comminata squalifica per l'allenatore Lucchesi Massimo e l'inibizione per il dirigente Anastasio Stefano non appaiono congrue e adeguate rispetto ai fatti descritti in referto. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica all'allenatore sig. Lucchesi Massimo a cinque (5) giornate di squalifiche, e al dirigente accompagnatore sig. Anastasio Stefano l'inibizione fino al 10/05/2023. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 20.03.2023

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. G. Schiappa; Avv. F. Scutiero; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.**

**Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023.**

**Gara – Real Palomonte / Sporting Pontecagnano del 18.02.2023 – Campionato Promozione.**

Il reclamante impugna il provvedimento disciplinare adottato dal Gst in relazione alla gara Asd R. Palomonte – Asd Sporting Pontecagnano, di cui al C.U. n.115 del 23/02/2023, con cui era inflitta al calciatore la squalifica per nove gare effettive, in quanto "espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento reagiva dando un pestone al DDG. Inoltre il DDG lo vedeva nella zona antistante gli spogliatoi mentre strattonava e spintonava il custode del campo facendolo cadere a terra creando uno scompiglio sia in campo che sulla Tribuna". Il reclamante contesta lo svolgimento dei fatti, escludendo che il calciatore abbia inferto il pestone e comunque che, il contatto sarebbe da ascrivere a caso fortuito, privo di intenzionalità. Altresì, contesta che il calciatore abbia tenuto una condotta violenta nei confronti del custode, il quale invece avrebbe assunto comportamenti provocatori, con un'aggressione verbale, nei confronti dello stesso calciatore. Chiede, infine,

una riduzione della sanzione. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le censure meritino solo parziale accoglimento. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara hanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tenuto conto di tale norma. Lo svolgimento dei fatti risulta compiutamente descritto nel rapporto del DDG E, di conseguenza, non revocabile in dubbio. In particolare, il DDG ha rilevato di aver ricevuto il pestone dal calciatore, precisando che tale comportamento veniva assunto in seguito alla notifica dell'espulsione e quale reazione avverso tale sanzione. Inoltre, il DDG ha descritto il comportamento assunto dal medesimo calciatore nei confronti del custode, al termine della gara, e consistito nello strattonare e spintonare quest'ultimo, il quale rovinava a terra, peraltro provocando un disordine generale. Rilevato che vi è pertanto, piena prova dei fatti contestati dal reclamante, l'ulteriore profilo da esaminare concerne l'entità della sanzione, di cui si chiede la riduzione. La condotta nei confronti del DDG va ricondotta alla fattispecie descritta dall'art. 36 CGS, dovendosi rinvenire un comportamento censurabile, concretizzatosi in un contatto fisico, riguardo al comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del custode è configurabile l'ipotesi descritta dall'art. 38 CGS, quale condotta violenta assunta nei confronti di persona presente in occasione della gara. Tenuto conto dei fatti descritti, e di quanto previsto dalla richiamate disposizioni. La Corte ritiene congruo ridurre la sanzione inflitta. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Mignoli Rosario a sette (7) giornate di gara effettive. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 20.03.2023

**Il Presidente  
Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, il 23 Marzo 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**